



# Al passeggero lasciato a terra spetta anche il risarcimento dei danni morali

Il settore del trasporto aereo, proprio per le sue implicazioni sovranazionali, è largamente influenzato dall'attività di giuristi e giudici comunitari e internazionali che indirizzano le decisioni dei magistrati italiani. Ancora recentemente la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, grazie alla sentenza 13 ottobre 2011 (procedimento C-83/10) ha introdotto alcuni necessari pun-

il volo non possa essere considerato effettuato. In altre parole, la Corte ha chiarito che *"la nozione di cancellazione del volo [...] non si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui l'aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all'aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli"*. Con la stessa sentenza, i giudici comunitari hanno

preso in esame anche il "risarcimento supplementare", previsto dall'art.

12 del Regolamento 261/2004/CE (trasfuso nella Carta dei Diritti del Passeggero): esso va a completare l'applicazione delle misure uniformi e immediate di com-

penrazione pecuniaria previste dal Regolamento stesso e consente al

giudice nazionale di concedere anche il risarcimento del danno morale cagionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo.

Non si sono fatte attendere le conseguenze italiane dei chiarimenti della GUCE. Il Giudice di Pace di Mascalucia si è occupato della richiesta risarcitoria di un passeggero lasciato a terra, dopo aver già svolto tutte le operazioni al *check-in*, raggiunto il *gate* indicato dal personale di terra e addirittura provveduto all'imbarco sul volo 785 per la tratta Rimini-Catania all'orario previsto per la partenza. Nella sua pronuncia, emessa nei confronti della Wind Jet spa, il giudice ha riconosciuto allo sfortunato viaggiatore la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento comunitario, ma soprattutto il pagamento del maggior danno subito, di natura non patrimoniale e quindi morale così motivando: *"non può dubitarsi che l'attore abbia risentito, in un rapporto eziologico, sempre riconducibile ai mancati confort del viaggio, un danno ricollegato alla sfera psico-emotiva"* (sent. 4.1.2013). ■



ti fermi in tema di risarcimento del danno nel caso di volo cancellato. L'occasione è stata fornita dalla richiesta risarcitoria avanzata da sette passeggeri della Air France per i danni subiti a causa dei ritardi prolungati e dei disagi provocati dai problemi tecnici emersi sul velivolo della compagnia francese durante il volo da Parigi a Vigo, in Spagna. Nel caso specifico, alcuni minuti dopo il decollo, il pilota aveva deciso di rientrare all'aeroporto Charles de Gaulle per un guasto tecnico. In circostanze come queste, si può parlare di cancellazione del volo? Secondo i giudici di Lussemburgo, la circostanza che il decollo sia stato garantito, ma che l'aereo sia poi rientrato alla base senza aver raggiunto la destinazione prevista dall'itinerario, fa sì che

Nel sistema normativo vigente, il passeggero lasciato a terra deve solo fornire la prova della conclusione del contratto di trasporto aereo (mediante esibizione del biglietto o della carta d'imbarco) e – se c'è contestazione sul punto – anche quella della mancata partenza del velivolo. Deve però prestare grande attenzione ai termini, dato che il diritto al risarcimento per danni si estingue in due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto. Lo ha recentemente ribadito il Giudice di Pace di Pozzuoli, decidendo il caso di un passeggero napoletano che, a causa della cancellazione del volo prenotato Napoli-Chicago, non aveva potuto assistere alle esequie dell'amato fratello e, sconsolato, aveva fatto ritorno a casa. Con l'occasione, il Giudice ha anche precisato che *"l'azione giudiziaria, nei confronti del vettore aereo, costituisce l'unico strumento da adottare per chiedere il risarcimento dei danni e per evitare la perdita del diritto. A nulla valgono le reiterate richieste di risarcimento dei danni a mezzo raccomandata a.r. – c.d. messe in mora"* (sent. 9.7.2012).

Se volete rivolgere qualche domanda all'avvocato Roberta Borghini potete scrivere a: [avv.borghini@alice.it](mailto:avv.borghini@alice.it)